



le norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al 6.16.28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al finanziamento richiesto dalla Cooperativa Edilizia La Famiglia dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 14 giugno 1959.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, propone al Consiglio di amministrazione:

1°) - di autorizzare la concessione a favore della Cooperativa Edilizia La Famiglia di Roma di un mutuo suppletivo di L. 15.000.000, in aggiunta a quello di lire 60 milioni, di cui al contratto 19 aprile 1955 ed a quello di L. 15.000.000 di cui al contratto 10 aprile 1956, mutuo da garantirsi con la cesione "pro solvendo" del contributo statale, nonché con ipoteca sull'immobile da completarsi con il pro-